

IN QUESTO NUMERO

1. **Lavoratori extracomunitari flussi 2024. Click day.**
2. **Privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. Cassazione: è per il solo coltivatore diretto persona fisica.**
3. **Pacchetto Sicurezza e lavoro.**
4. **Nuova Denuncia Aziendale (D.A.) e nuova domanda di iscrizione lavoratori autonomi agricoli. Indicazioni applicative. Circolare INPS .**

1) **Lavoratori extracomunitari flussi 2024. Click day .**



Con la circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024 l'esecutivo ha diramato le istruzioni ai fini della presentazione delle nuove istanze onde conseguire i previsti flussi di lavoro atti all'assunzione, nel corso del corrente 2024, dei lavoratori extracomunitari.

Il documento ministeriale sostanzialmente conferma le modalità operative previste per il recente passato (click day tenutosi nel dicembre 2023) dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023. Come si ricorderà i flussi e le quote di ingresso erano stati definiti, dal DPCM 27 settembre 2023 (per la prima volta dalla entrata in vigore della Bossi-Fini – T.U.I.), per ciascun anno ricompreso nel triennio 2023-2025.

Punti salienti della nota interministeriale sono i seguenti:

- A. le quote di ingresso sono sancite dalla normativa per i cittadini provenienti da Paesi che hanno già sottoscritto accordi in materia migratoria con l'Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea del sud, Costa D'avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) o che li sottoscriveranno nel prossimo triennio; per detti Paesi innanzi si prevede peraltro una riserva di quote per il 2024 (12.000 + 3.000);
- B. per l'anno 2024, si prevedono sul complessivo di 151.000 soggetti, esclusivamente in favore dei settori agricolo e turistico-alberghiero, 89.050 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale;
- C. in tale contesto, per i motivi di lavoro stagionale, una quota di 41.000 unità è riservata, come per il passato, alle istanze presentate, in rappresentanza delle aziende agricole dalle organizzazioni professionali agricole, in specie Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative;

- D. prevista la possibilità della conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato per 4.000 quote; nell'occasione la richiesta di conversione spetta anche al soggetto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni;
- E. dal punto di vista procedimentale la prassi pregressa è confermata anche per quanto riguarda la successiva ripartizione delle quote tra i vari territori, riparto che sarà a cura del Ministero del Lavoro.

La circolare in commento prevede poi, per il 2024, i termini di presentazione delle domande (in via telematica) di nulla osta per lavoro stagionale. Le domande si potranno inoltrare a partire dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 a tutto il 31 dicembre 2024; le richieste di conversione viceversa si potranno presentare dalle 9:00 del 21 marzo 2024); gli utenti per tutte le operazioni preliminari avranno accesso al sistema telematico a partire dalle 8:35. Anche per le quote 2024 si procederà alla assegnazione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

È poi possibile precaricare, negli orari definiti in circolare, le domande a partire dal 29 febbraio 2024 ([accedendo](#), nel portale del Ministero dell'Interno, alla sezione per la precompilazione dei moduli di domanda); si rammenta che portale è possibile accedere unicamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica).

Le istanze presentate con il precedente click day (quote DPCM 2023) e non andate a buon fine per l'incapienza della quota, possono essere ripresentate oggi utilizzando i documenti già predisposti la volta scorsa.

Si ricorda che sulla base del dettato di cui all'art. 22, comma 6-bis, del T.U.I. - Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta al lavoro (stagionale e non) consente subito al lavoratore extracomunitario lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale, il datore di lavoro ovviamente dovrà al riguardo procedere alle comunicazioni ordinarie di assunzione presso i locali centri dell'impiego; l'importante norma testè richiamata è stata inserita dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

(M. Mazzanti)

2) Privilegio ex art. 2751 bis, n. 4, c.c. Cassazione: è per il solo coltivatore diretto persona fisica.

La Cassazione con una recente sentenza (n. 35314/2023) ha stabilito che, nell'ambito delle procedure "fallimentari" solo il soggetto coltivatore diretto, persona fisica, può godere del privilegio previsto dal codice civile per la vendita dei propri prodotti. Ciò nell'ambito delle procedure concorsuali utili ai fini dell'individuazione, nell'accertamento dello stato passivo, della corretta collocazione del credito, vantato nei confronti della procedura, cioè se prededucibile, privilegiato o chirografario. L'art. 2751 bis del codice civile contempla alcune "tipologie" di crediti che godono di privilegio generale sui mobili allo scopo di tutelare i crediti derivanti da una attività lavorativa, come quella di coltivatori diretti, artigiani e assimilati.



Secondo l'art. 2751-bis n. 4 Cod.Civ.: *"Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765"*. Sono comprese in tale figura coloro che coltivano direttamente un loro fondo, chi coltiva direttamente un fondo di altri, affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti; sono ricompresi anche i soccidari così come gli enfiteuti e l'usufruttuario semprechè dediti alla coltivazione diretta del fondo.

La sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35314, mette in discussione quindi la possibilità che del privilegio possano avvalersi le società semplici tra coltivatori diretti. Si ricorda che il privilegio previsto dal codice si sostanzia nella preferenza, accordata ad es. al coltivatore diretto in quanto creditore privilegiato su base legale - rispetto ad altri creditori (chirografari) - nella soddisfazione del proprio credito; tale preferenza rappresenta dal punto di vista sistematico una importante eccezione rispetto al principio (ex art. 2741 cod.civ.) della par condicio creditorum.

Con questa pronuncia viene ribaltata la sentenza della Corte di Appello di Bologna (20 settembre 2019 n. 3072) che viceversa aveva stabilito il privilegio anche in favore del soggetto che svolgeva l'attività di coltivazione del fondo in forma societaria, sostanzialmente parificando la figura del coltivatore diretto a quella dell'artigiano (organizzati vuoi in forma individuale o collettiva) ritenendo questi piccoli imprenditori ex art. 2083. c.c.; parificando il coltivatore diretto all'artigiano e considerato che all'impresa artigiana è pacificamente riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis c.c. (anche se il lavoro è fornito in forma societaria) e ciò sia prima che dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2012.

Di conseguenza per la Corte di Appello di Bologna il privilegio del "coltivatore diretto" doveva essere riconosciuto anche alla società agricola di coltivatori diretti sulla base di una interpretazione "estensiva" dell'art 2751 bis c.c., n. 4, ritenendo bastevole la coltivazione del fondo esercitata con prevalenza del lavoro dei soci e dei familiari sul lavoro altrui. L'orientamento della sentenza in commento è la naturale conseguenza di precedenti pronunzie della Suprema Corte (Cass. n. 11917/2018, Cass. n. 37060/2021).

Secondo questo orientamento *"l'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 4, che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia"*.

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza della Corte d'Appello erronea poiché adottata mediante una interpretazione estensiva per analogia; per la Cassazione non è possibile ritenere che la volontà del legislatore - che ha stabilito il privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 4 per i crediti del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario, partecipante e cioè alle sole persone fisiche - fosse quella di allargare il privilegio alle società; secondo la corte in definitiva la causa legittima di prelazione essendo una figura tipica e rigorosamente contemplata dalla legge non può essere applicata in via analogica al di fuori delle tassative ipotesi di legge.

Secondo la Cassazione in definitiva il coltivatore diretto e l'impresa artigiana non possono essere assimilati poiché il codice riconosce il trattamento preferenziale ex all'art. 2751 bis c.c., n. 5 non all'artigiano "persona fisica" - come è per il coltivatore diretto e le altre figure contemplate dall'art. 2751 bis c.c., n. 4 - ma alla "impresa artigiana". La decisione in commento appare improntata ad un datato

formalismo che trascura la evidente evoluzione del diritto agrario e delle forme di conduzione che viceversa la Corte di Appello di Bologna aveva colto appieno. L'agricoltura moderna si sta affrancando da forme arretrate ed individualiste (anche se gestite con forme ex art. 230 bis cod. civ.) a vantaggio di forme societarie (anche familiari) - peraltro promosse in passato dallo stesso legislatore con incentivi anche fiscali per la regolarizzazione in società semplici di tali forme di conduzione - più adatte a muoversi nel contesto economico generale, commerciale, che opera con tecniche di produzione sempre più evolute e complesse per tacere dell'internazionalizzazione dell'agricoltura italiana che certamente richiede forme di conduzione più avanzate.

Come dimenticare al riguardo la estensione alle società di persone (con almeno un socio coltivatore diretto) delle agevolazioni fiscali e creditizie previste in tema di proprietà contadina (art. 2 co. 4 bis D.Lg. vo n. 99/2004); la prelazione agraria (ex art. 8 L. 590/65) riconosciuta alle società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto.

Non avere adeguato in tale contesto evolutivo il testo dell'art. 2751 bis, n. 4, cod.civ. non pare una ragione sufficiente per denegare ai produttori agricoli - esercitanti l'impresa ed il lavoro in forma di società agricola di coltivatori diretti - il privilegio di legge per la vendita dei propri prodotti. Auspicabile un chiarimento normativo che superi una evidente distorsione della norma ed una radicale ingiustizia, a tutela del lavoro agricolo e delle imprese.

Articolo 2751 bis Codice Civile

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
- 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
- 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
- 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
- 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
- 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
- 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

(M. Mazzanti)

3) Pacchetto Sicurezza e lavoro.

Il drammatico incidente sul lavoro, avvenuto nei giorni scorsi a Firenze, ha generato oltre alle consuete polemiche, un rilevante e rinnovato impegno delle parti politiche e sindacali sul tema della sicurezza.

A livello governativo merita attenzione l'insieme delle preannunciate norme ed adottate nel Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024.

Nell'occasione il governo ha ipotizzato l'emanazione di un decreto-legge avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; la decretazione in via di urgenza introduce nuove disposizioni per la disciplina degli appalti, per potenziare la sicurezza sul lavoro, la lotta al lavoro irregolare.

Il decreto contiene poi norme a corredo di carattere contributivo per la riscossione da parte dell'INPS, dei debiti contributivi.

Le predette normative si applicano, per la gran parte, anche al settore dell'agricoltura.



Sul contenuto del prossimo emanando decreto sono filtrate alcune notizie che appresso si commentano. Relativamente alla lotta al lavoro nero in particolare si segnala il pacchetto relativo alla esclusione delle aziende da qualsivoglia beneficio, sia di carattere contributivo che di tipo normativo (si veda al riguardo la pregressa regola prevista dall'art. 1, c. 1175 L. n. 296/2006)), qualora vengano accertate violazioni di norme in materia di sicurezza. In sostanza è ampliato lo spettro di intervento ablativo attraverso la indicazione specifica circa le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non daranno diritto ai benefici normativi e contributivi; tali violazioni saranno indicate con un successivo decreto ministeriale. Per quanto attiene le aziende agricole si segnala che la norma non dovrebbe applicarsi alle agevolazioni contributive previste per le zone agricole svantaggiate e montane.

Relativamente al lavoro in appalto la decretazione d'urgenza in parola (a modifica ed integrazione dell'art. 29 del D.L. n.276/2003) amplia le garanzie in favore dei lavoratori impiegati attraverso appalti o subappalti (sia di opere che servizi) per i quali si prevede che il trattamento economico applicato non possa essere inferiore a quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione collettiva vigente territorialmente ed ivi applicati, in via prevalente, nel settore e nel territorio nel quale è svolta la prestazione dei lavoratori.

A supporto dell'intervento contro il lavoro irregolare è poi previsto l'aumento, nella misura del 10%, della maxi-sanzione per lavoro nero, che peraltro era già stata aumentata nel 2022. Si torna al passato anche in materia di interposizione o somministrazione in frode; il decreto-legge reintroduce infatti nel nostro sistema giuridico, la sanzione penale per i casi di somministrazione fraudolenta di lavoratori; il reato si sostanzia quando soggetti esplichino, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, intermediazione e somministrazione di lavoratori in mancanza di regolare autorizzazione ministeriale.

Con la nuova normativa si prevede poi che, qualora l'azienda sia sottoposta a controllo ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale (dai servizi ispettivi INL) e l'esito sia positivo, sarà rilasciato un attestato di regolarità pubblico e consultabile; importante anche la ulteriore previsione secondo la

quale l'inserimento dell'azienda nell'elenco pubblico esclude l'impresa da verifiche ispettive per 12 mesi. Il decreto prevede poi norme specifiche e di rilievo per il settore edile in materia di appalti (valutazione di congruità dell'incidenza delle manodopera da parte della committenza, antecedentemente al pagamento del saldo dei lavori appaltati; patente a crediti (dal primo ottobre '24) rilascia dall' INL alle aziende ed agli autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con decurtazione progressiva a seguito di violazioni normative comportanti infortuni sul lavoro (particolarmente gravi).

Il decreto, avuto particolare riferimento all'agricoltura, cambia le sanzioni (alleggerendole) previste in materia di prestazioni occasionali di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura (LOAgri); si prevede infatti che l'impiego in azienda di soggetti diversi da quelli individuati in precedenza dalla norma è colpito dalla sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore impiegato (in precedenza era prevista per ciascuna giornata di lavoro); eliminata poi la sanzione per il caso della omissione della comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego.

\

Come detto, sono poi definite (con effetto dal 1° settembre 2024) regole che tendono al maggior recupero contributivo attraverso la mitigazione delle sanzioni civili, in modo che risulti meno oneroso il pagamento di contributi e premi omessi o evasi in caso pagamento spontaneo ovvero in caso di pagamento tempestivo a seguito verifiche ispettive; per converso invece vengono aumentati i poteri accertativi dell'INPS. In sostanza è mutato il testo dell'art. 116, comma 8, della legge n.388/2000 e non si applicherà più la maggiorazione di 5,5%, ma solo la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento; in caso di evasione contributiva se il versamento contributivo accertato è pagato entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti, viceversa se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia il tasso è maggiorato di 7,5 punti.

Mitigata del 50% anche la sanzione per il ritardato pagamento o nel caso di accertata evasione in sede ispettiva, sempreché il pagamento sia disposto dall'azienda entro 30 giorni. Agevolazioni anche per le rateizzazioni.

Alleggerito anche la norma di cui all'art. 116, comma 10, della legge n.388/2000): diminuiscono le sanzioni economiche per i casi di ritardato o mancato pagamento dei contributi se vi è incertezza circa la debenza contributiva (ad es. per contrastanti orientamenti amministrativi o giurisprudenziali), nel caso sono dovuti unicamente gli interessi legali (ex art. 1284 c.c.) e non più la sanzione commisurata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La norma come detto amplia i poteri INPS in materia di accertamenti; in tale contesto l'Inps potrà definire nuovi sistemi e metodi di relazione con il contribuente con lo scopo di consentire l'emersione "spontanea" di somme omesse dalle basi imponibili contributive; l'attività di interlocuzione potrà utilizzare all'uopo informazioni o accertamenti provenienti da altri soggetti od enti relative a rapporti di lavoro, banche dati pubbliche, imponibili o altri elementi rilevanti ai fini dell'imposizione contributiva derivanti da fonti terze. La regolarizzazione spontanea porta all'applicazione di un regime sanzionatorio più favorevole al contribuente (minore del 50% dell'ordinario) pagabile anche ratealmente.

Tali procedure (in analogia al recente codice del contribuente) dovranno garantire il contraddittorio, le interlocuzioni anche documentali e la difesa del contribuente.

Resta in capo all'INPS la potestà dell'invio dei già utilizzati avvisi di accertamento che, come detto, se pagati entro 30 giorni ridurranno le sanzioni al 50%.

(M. Mazzanti)



4) Nuova Denuncia Aziendale (D.A.) e nuova domanda di iscrizione lavoratori autonomi agricoli. Indicazioni applicative. Circolare I.N.P.S.

Recentemente l'INPS ha modificato le proprie procedure telematiche vevoli per il settore agricolo e ciò relativamente alla compilazione e invio dei modelli, da parte dei datori di lavoro, della D.A. (denuncia aziendale) di inizio attività; analogamente per i lavoratori autonomi dell'agricoltura rinnovando le procedure utili per l'inoltro della domanda di iscrizione alla gestione contributiva INPS propria lavoratori autonomi agricoli (CD e assimilati, IAP); l'istituto al riguardo ha emanato la circolare n. 112/2023. Le nuove procedure dovrebbero consentire di accelerare i tempi di lavorazione delle pratiche dialogando, anche acquisendone i dati, con le banche dati esistenti sia interne che esterne all'INPS (es. sistema Camere di Commercio, AGEA, Centri Impiego).

Autonomi Agricoltura (CD e IAP)

La procedura implementata, utile per la iscrizione alla gestione INPS dei lavoratori autonomi, prevede una modulistica assai articolata che consta di 19 quadri per i coltivatori diretti ed il relativo nucleo familiare e di 15 quadri per gli imprenditori agricoli professionali.

La novità procedurale si sostanzia nella precompilazione di molti dei quadri, stante l'utilizzo delle banche dati esterne ed interne di cui si è detto. Ovviamente i campi (che possono essere confermati od integrati) sono tutti modificabili dall'operatore in caso di errori od incongruenze.

Il programma per gli autonomi non consente il dialogo con la banca dati AGEA, dovendosi quindi caricare tutti i dati relativi al fondo (terreni e allevamenti). La domanda di iscrizione all'INPS è inviata, in ragione di problematiche normative esclusivamente per tramite il canale "ComUnica" ciò comporta che, una volta inviata la domanda all'INPS l'interessato riceverà, dall'istituto, una comunicazione (via PEC) volta ad integrare gli elementi mancanti e gli ulteriori dati necessari, così completando il modulo di iscrizione alla gestione speciale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Nuova D.A. per i datori con operai agricoli

La denuncia aziendale è il principale obbligo datoriale, in relazione al proprio accreditamento con l'INPS, che si sostanzia in una comunicazione all'inizio della attività (domanda) come in caso di modificazioni successive (variazioni) se di rilievo e comportanti modifiche del fabbisogno occupativo (art. 5 D.lgs. n.375/1993 e art. 9-ter L. n.608/1996).

Accolta la domanda della D.A. l'INPS assegna all'azienda un Codice identificativo di denuncia aziendale (CIDA) indispensabile per gli ulteriori passaggi formali lavoristici (es. invio delle denunce contributive periodiche - Uniemens-Posagri).

La nuova procedura dovrebbe consentire - semplificando l'adempimento compilatorio per terreni condotti, colture praticate, riferimenti catastali, numero e specie dei capi di bestiame allevati, modalità di allevamento - l'acquisizione da parte dell'INPS di molti dati contenuti nel fascicolo aziendale

AGEA, agevolando la compilazione della modulistica in relazione alla descrizione dell'azienda. Pertanto le anagrafiche saranno acquisite dai sistemi delle Camere di Commercio - Infocamere che consentiranno di recepire e caricare i codici REA (repertorio economico amministrativo) e i codici ATECO (attività svolte).

Le D.A. si potranno trasmettere con due sistemi: vuoi mediante l'accesso al canale "ComUnica" vuoi attraverso il portale INPS; si consiglia agli interessati l'accesso tramite il portale istituzionale INPS, poiché consente l'invio completo della DA senza necessità di ulteriori passaggi integrativi.

Il nuovo modello di DA consente la compilazione di quadri speciali per le aziende (non contributivamente agricole) ma che intendano aprire, in virtù di norme specifiche, una posizione contributiva agricola per i propri operai, analogamente per le agenzie autorizzate all'attività di somministrazione, le organizzazioni di produttori di imprenditori agricoli; le aziende aventi il ruolo di referente unico in caso di assunzioni congiunte di operai agricoli.

Le nuove procedure partono dal corrente mese di marzo.

(M. Mazzanti)